

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

19° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1997

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente GIOVANELLI  
indi del vice presidente CARCARINO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2242) *Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale*

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* Pag. 2, 6, 7 e *passim*

BORTOLOTTO (*Verdi-l'Ulivo*) 12, 14, 15 e *passim*

CARCARINO (*Rifond. Com.-Progr.*) 13, 14, 15 e *passim*

COLLA (*Lega Nord-per la Padania indep.*) ... 24

IULIANO (*Misto*) ..... 8, 23

RESCAGLIO (*PPI*) ..... 8, 17, 24

RONCHI, *ministro dell'ambiente* 6, 7, 8 e *passim*

RIZZI (*Forza Italia*) ..... 10, 21, 23

SPECCHIA (*AN*) ..... 13, 14, 15 e *passim*

VELTRI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) 13, 14, 15 e *passim*

(2287-*quater*) *Disposizioni concernenti bacini imbriferi montani e pozzi, nonchè interventi in campo ambientale*, risultante dallo stralcio degli articoli 5, 23, commi 1, 2 e 24, del disegno di legge n. 2287, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni con il seguente titolo: Disposizioni di proroga di termini concernenti il regime delle acque)

PRESIDENTE ..... Pag. 25, 28, 29

COLLA (*Lega Nord-per la Padania indep.*) ... 27

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* ..... 27, 28, 29

STANISCIÀ (*Sin. Dem.-l'Ulivo*), *relatore alla Commissione* ..... 27, 28, 29

*I lavori hanno inizio alle ore 14,55.*

### **Presidenza del presidente GIOVANELLI**

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(2242) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2242, sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Comunico che la Commissione bilancio si è espressa, per quanto di competenza, favorevolmente su tutte le questioni sottoposte.

Riprendiamo l'esame dell'articolo nel testo approvato in sede referente e degli emendamenti ad esso presentati, tutti illustrati nella seduta antimeridiana.

Ricordo altresì che questa mattina abbiamo accantonato la votazione dell'articolo 5 e di due degli emendamenti ad esso presentati e che il testo di articolo ed emendamenti è il seguente:

#### **Art. 5.**

*(Attuazione di convenzioni internazionali e altri interventi in campo ambientale)*

1. Per la realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione di convenzioni internazionali e relativi piani di azione nazionali in campo ambientale, all'attuazione degli adempimenti di cui alla legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, allo svolgimento del servizio di prevenzione degli inquinamenti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è autorizzata la spesa di lire 6.684 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.474 milioni per gli anni 1998 e 1999.

2. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, di cui al decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, è autorizzata la spesa di lire 1.760 milioni a decorrere dal 1997. Le somme riscosse a titolo di diritti di utilizzazione di cui agli articoli

10 e 14 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, sono acquisite al bilancio dello Stato. Per l'attivazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni a decorrere dal 1997. Per l'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62, limitatamente ai compiti di studio, ricerca e sperimentazione delle opere volte alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché alla raccolta e alla elaborazione dei dati per una corretta informazione al pubblico, anche mediante l'apertura di uno sportello per il cittadino, è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 400 milioni a decorrere dal 1997.

3. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, istituisce, per i gruppi di prodotti per i quali non siano stati fissati specifici criteri comunitari relativi al marchio di qualità ecologica previsti dal regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, un sistema di assegnazione di un marchio nazionale per la qualità ecologica, assicurando la complementarietà tra tale sistema ed il sistema comunitario.

*Al comma 3, sopprimere le parole da: «per i gruppi di prodotti» fino a: «regolamento CEE/880/92, del Consiglio» ed aggiungere, alla fine del medesimo comma 3 le seguenti parole: «tale funzione è attribuita al Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».*

5.5

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dopo le parole: “si provvede mediante la costruzione o l'acquisto” e prima delle parole: “o comunque la utilizzazione” inserire le seguenti: “o noleggio”.

3-ter. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è abrogato».

5.2

BORTOLOTTO, VELTRI

Su entrambi gli emendamenti si erano già espressi favorevolmente il relatore, cioè io stesso, ed il rappresentante del Governo.

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Bertolotto.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.2 presentato dai senatori Bertolotto e Veltri.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

**È approvato.**

Riprendiamo con l'esame dell'articolo 6 precedentemente accantonato e della tabella ad esso riferita.

Ne do lettura:

Art. 6.

*(Ampliamento della pianta organica)*

1. Al fine di migliorare la funzionalità del Ministero dell'ambiente la dotazione organica dello stesso è rideterminata in novecento unità secondo la tabella allegata alla presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente formulata di intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica, sono determinati i profili professionali.

3. Alla copertura dei posti previsti dal comma 1 e determinati ai sensi del comma 2 si provvede prioritariamente mediante ricorso alle procedure di mobilità da espletare entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla copertura dei posti determinati ai sensi del comma 2 e non coperti con le procedure di cui al comma 3 si provvede anche in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le seguenti modalità:

a) il 40 per cento dei posti aggiuntivi, determinati dalla differenza fra il numero di personale in ruolo alla data del 30 maggio 1997 e la nuova dotazione organica di cui al comma 1 del presente articolo, previsti per le qualifiche funzionali VI, VII, VIII e IX è coperto attraverso il passaggio del personale già inquadrato nelle qualifiche immediatamente inferiori, previo corso di riqualificazione professionale, da effettuare con le modalità richiamate dall'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e con accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire;

b) i posti resi disponibili, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3, nelle qualifiche funzionali V, VI, VII e VIII, sono coperti mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato, prioritariamente con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione ed attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti. Per il personale già inquadrato saranno predisposti corsi di riqualificazione professionale secondo le esigenze e le funzioni attribuite presso i servizi del Ministero;

c) i rimanenti posti disponibili nelle qualifiche funzionali fino al raggiungimento della nuova dotazione organica sono coperti mediante inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liqui-

dazione attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente per le qualifiche funzionali II, III, IV, V e VI e mediante procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII e IX;

*d)* i due posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente generale vengono coperti mediante contratto di durata quinquennale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei confronti di esperti particolarmente qualificati in materie attinenti alle funzioni da svolgere, anche appartenenti alle categorie indicate al comma 1 del citato articolo 21;

*e)* i posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente vengono coperti:

1) mediante inquadramento di dirigenti di enti pubblici territoriali e di aziende sanitarie locali in servizio presso il Ministero dell'ambiente e preposti con atto formale ad uffici di livello dirigenziale alla data del 31 dicembre 1996. L'inquadramento avviene, a domanda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministro dell'ambiente, con salvezza degli effetti economici, giuridici, dell'anzianità e della qualifica;

2) mediante procedure concorsuali, estendendo alle qualifiche relative alle professionalità amministrative quanto disposto dal comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e mantenendo per la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente del Ministero dell'ambiente le modalità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 1994, n. 439;

*f)* le unità di personale proveniente dagli enti posti in liquidazione e attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente non inquadrate secondo le procedure previste dalle lettere *b)* e *c)* del presente comma alla data del 31 marzo 1999, sono poste in ruolo secondo la qualifica funzionale posseduta presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 4.000 milioni per l'anno 1997, in lire 10.200 milioni per l'anno 1998 ed in lire 19.110 milioni a decorrere dall'anno 1999.

TABELLA  
(articolo 6, comma 1)

Dotazione organica del Ministero dell'ambiente:

dirigenti generali	n.	10
dirigenti	n.	47
(totale dirigenti	n.	57)
IX	q.f. (compreso r. esaurimento)	n. 87
VIII	q.f.	n. 166

VII	q.f.	n. 205
VI	q.f.	n. 125
V	q.f.	n. 140
IV	q.f.	n. 69
III	q.f.	n. 47
II	q.f.	n. 4
(totale	q.f.	n. 843)
Totale		n. 900

Nella seduta antimeridiana avevamo accantonato i seguenti emendamenti ad esso riferiti:

*Al comma 4, lettera f) sostituire le parole: «del 31 marzo 1999» con le seguenti: «del 30 novembre 1998».*

6.5 (Nuovo testo)

CARCARINO

*Al comma 4, lettera f) sostituire le parole: «31 marzo 1999» con le parole: «30 dicembre 1998».*

6.6

IL GOVERNO

Entrambi hanno ricevuto un parere non ostativo della Commissione bilancio che si dichiara indifferente per quanto concerne la data in essi fissata.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, il Governo ritira l'emendamento 6.6.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 6.5 (Nuovo testo) presentato dal senatore Carcarino.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato, precisando che si intenderà accolta anche la tabella annessa all'articolo.

**È approvato.**

#### Art. 7.

##### *(Programma stralcio di tutela ambientale)*

1. Per l'attuazione del programma stralcio di tutela ambientale di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di lire 65.690 milioni per l'anno 1997, lire 130.000 milioni per l'anno 1998 e lire 130.000 milioni per l'anno 1999.

2. Il programma stralcio di cui al comma 1 è costituito da progetti strategici di interesse nazionale nei settori con più alto valore aggiunto e più elevata ricaduta occupazionale. Tali progetti sono, di regola, opportunamente coordinati con gli interventi di competenza regionale, con particolare riferimento a quelli relativi a settori e materie oggetto di finanziamento comunitario.

3. Ai fini della predisposizione del programma stralcio e della redazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dell'ambiente può, altresì, avvalersi di convenzioni con università, enti di ricerca, istituti specializzati o loro consorzi ai sensi delle vigenti disposizioni.

4. Nell'ambito del programma stralcio di cui al presente articolo, sono individuati gli accordi ed i contratti di programma stipulati secondo le modalità di cui all'articolo 25, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché gli altri incentivi ivi previsti, le risorse allo scopo destinate e le relative modalità di stipulazione e concessione.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 4 sopprimere la parola: «altri».*

7.1

IL RELATORE

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Il Governo si dichiara favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 7.1 presentato dal relatore.

**È approvato.**

A questo articolo è riferito anche il seguente ordine del giorno:

«La 13<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di esame dell'articolo 7 del disegno di legge n. 2242;

considerato che il programma stralcio di tutela ambientale dovrà destinare risorse aggiuntive anche per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, e che la relativa spesa attualmente incontra difficoltà di erogazione anche a causa della grave incertezza normativa esistente;

considerato che, sul territorio nazionale, le aree ad elevato rischio di crisi ambientale sono ben più numerose di quelle dichiarate a norma di legge;

osservato che nel passato questa dichiarazione di area ad elevato rischio è stata utilizzata prevalentemente per far affluire quantità di denaro pubblico in aree in crisi economica ed occupazionale;

ritenendo che l'azione di governo abbia individuato ed attivato strumenti ben più efficienti di questo per la lotta alla disoccupazione;

considerato che i rischi di crisi ambientale sono tuttora ampiamente presenti su molta parte del territorio nazionale,

impegna il Governo

a sottoporre al Parlamento, in tempi brevi, una proposta di revisione dell'elenco delle aree ad alto rischio di crisi ambientale e delle aree a rischio di incidenti rilevanti, che tenga conto delle priorità effettive, superando l'attuale discrezionalità di intervento».

0/2242/5/13<sup>a</sup>

RESCAGLIO, BORTOLOTTI, CARCARINO

RESCAGLIO. Quando per la seconda volta ci siamo trovati ad occuparci di un particolare intervento per Massa Carrara come provincia ad alto rischio ambientale abbiamo dovuto pure osservare che sono anche altre le realtà che nel Paese presentavano problemi analoghi. È stato questo a spingerci a presentare l'ordine del giorno che vuole essere un richiamo a considerare come zone ad alto rischio ambientale anche altre zone dell'Italia nel suo complesso.

Ecco perchè l'ordine del giorno impegna il Governo: «a sottoporre al Parlamento, in tempi brevi, una proposta di revisione dell'elenco delle aree ad alto rischio di crisi ambientale e delle aree a rischio di incidenti rilevanti, che tenga conto delle priorità effettive, superando l'attuale discrezionalità di intervento».

IULIANO. Vorrei aggiungere la mia firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2242/5/13<sup>a</sup>, presentato dal senatore Rescaglio e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

**È approvato.**

Art. 8.

*(Modifiche dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 67 del 1997)*

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari," sono sostituite

dalle seguenti: “per le politiche agricole, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,”;

b) dopo le parole: “a tale scopo.” sono inserite le seguenti: “Prima dell’autorizzazione alla contrazione del mutuo il Ministero per le politiche agricole accerta che le opere siano state approvate ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la procedura di valutazione di impatto ambientale se prevista; accerta altresì che le regioni interessate abbiano preventivamente attestato che le opere sono fattibili, utili, ambientalmente compatibili ed efficaci.”;

c) nel penultimo e nell’ultimo periodo, le parole “delle risorse agricole, alimentari e forestali” sono sostituite dalle parole: “per le politiche agricole”».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «siano state approvate» fino alla fine della lettera con le seguenti: «sono in armonia con gli interessi della comunità e fattibili sotto il profilo tecnico-finanziario».*

8.2

RIZZI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «se prevista».*

8.3

RIZZI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «che le opere sono fattibili» fino alla fine del periodo con le seguenti: «le loro utilità, compatibilità ambientale, efficacia e fattibilità tecnico-economica».*

8.1

CARCARINO

Mi dichiaro favorevole a tutti gli emendamenti.

RONCHI, *ministro dell’ambiente*. La materia oggetto dell’emendamento 8.2 era stata discussa in maniera approfondita con il Ministro per le politiche agricole e si era arrivati a una formulazione molto dettagliata sulla quale preferirei non interferire. Per cui mi pronuncio in senso contrario sull’emendamento.

Ugualmente contrario mi dichiaro sull’emendamento 8.3 poichè potrebbe, se approvato, estendere la valutazione di impatto ambientale anche alle opere per cui tale valutazione non è prevista.

RIZZI. Ma questa necessità di valutazione in che modo viene stabilita?

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. La valutazione di impatto ambientale è prevista per una serie di opere il cui elenco è di competenza statale. Fuori di questo elenco si effettua una valutazione regionale o nessuna valutazione. C'è il rischio quindi che l'emendamento ingeneri equivoci e difficoltà attuative.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Invece di «se prevista» potremmo dire «in quanto prevista».

RIZZI. Signor Presidente, ritiro entrambi gli emendamenti.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Per quanto concerne l'emendamento 8.1 mi rimetto alla Commissione perchè il testo governativo, che mi sembra del resto sostanzialmente equivalente a quello proposto con l'emendamento, non attiene alla mia esclusiva competenza, ma è frutto di un coordinamento col Ministro per le politiche agricole.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 8.1 presentato dal senatore Carcarino.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 9.

*(Modifiche dell'articolo 6 del decreto-legge n. 67 del 1997)*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

“1. Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca previsto dal comma 104 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate dal CIPE per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui fondi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le ulteriori risorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, nonchè i proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono destinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti da un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, tenendo conto della direttiva 91/271/CEE del

Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome.

*1-bis.* Nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata definita l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, coincidono con il territorio della provincia, salvo diversa e successiva disposizione stabilita con legge regionale”.

2. Il decreto di cui al capoverso 1 del comma 1 è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 6 del citato decreto-legge n. 67 del 1997, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1, già appaltati o affidati in concessione o già oggetto di progettazione almeno preliminare se compresi in piani regionali di risanamento delle acque, e che risultino sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 13 del presente decreto, intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. Entro il termine di sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera, la provincia, o l'ente responsabile dell'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato qualora costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, individua il gestore definitivo. Decorso inutilmente tale termine, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, può individuare un gestore provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore a diciotto mesi, il compito di provvedere all'entrata in esercizio dell'impianto. A tal fine il gestore definitivo ovvero quello provvisoriamente indicato può utilizzare, a titolo di anticipazioni, l'eventuale quota residua delle risorse destinate dal piano al predetto intervento, nonchè le risorse derivanti da canoni o tariffe in materia di fognatura e depurazione, ove previsti”».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1-bis, dopo le parole:* «coincidono con il territorio della provincia» *inserire le seguenti:* «a condizione che non vi sia contrasto con le indicazioni dell'autorità di bacino».

9.1

CARCARINO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le risorse nazionali di cui al comma 1, eccettuate quelle riscosse a titolo di canone o tariffa, sono assegnate, anche in deroga alle fina-

lità previste per dette risorse dalle rispettive disposizioni normative, su appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente, anche di nuova istituzione. Per le risorse già trasferite alle regioni, il Ministro dell'ambiente ne autorizza la spesa in relazione alle opere ed agli interventi previsti dal piano di cui al comma 1. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente, provvede a richiedere all'Unione europea le modifiche dei programmi operativi eventualmente occorrenti».

9.2

IL GOVERNO

Mi pronuncio, come relatore, favorevolmente sia sull'emendamento 9.1 sia sull'emendamento 9.2.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Attualmente il comma 1-*bis* prevede che gli ambiti territoriali ottimali «coincidono con il territorio della provincia salvo diversa successiva disposizione stabilita con legge regionale». Il senatore Carcarino vorrebbe riscrivere il testo, se comprendo bene in questo modo: «gli ambiti territoriali ottimali ... coincidono con il territorio della provincia a condizione che non vi sia contrasto con le indicazioni della autorità di bacino». Non riesco a comprendere però tale definizione perchè la provincia è un territorio definito e non vedo come l'autorità di bacino possa essere in contrasto con la definizione della provincia.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Mi pare che la *ratio* dell'emendamento 9.1, presentato dal senatore Carcarino sia la seguente: poichè si definisce una forma di accelerazione dell'applicazione della legge n. 36 del 1994 che fa coincidere la definizione degli ambiti territoriali ottimali con il territorio provinciale, salvo diverse disposizioni della legge regionale, l'emendamento in esame sottopone questa accelerazione al parere favorevole dell'autorità di bacino, competente in materia di difesa del suolo, materia in stretta connessione con il bilancio ottimale delle risorse idriche. Quindi, tende a valorizzare il ruolo dell'autorità di bacino ed a coordinare quanto stabilito dalle leggi nn. 183 e 36.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Mi esprimo in senso contrario in quanto l'emendamento 9.1 complicherebbe la procedura da seguire.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Se l'autorità di bacino ha motivi seri per opporsi è giusto che si esprima delegando alla regione la soluzione del problema.

BORTOLOTTI. Signor Presidente, a me sembra che l'emendamento 9.1, laddove lo si intende collocare, darebbe una diversa interpretazione dell'ultima parte del comma 1-*bis* che, in tal caso, sembrerebbe riferirsi all'autorità di bacino.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Per ovviare a tale problema si potrebbero aggiungere le parole: «e fatta salva comunque una diversa e successiva diposizione stabilita con legge regionale».

VELTRI. Capisco la *ratio* dell'emendamento ma vorrei chiedere al proponente se con il termine «indicazioni» si intende una deliberazione da parte dall'autorità di bacino.

CARCARINO. Una deliberazione.

VELTRI. Allora il termine deve essere corretto perchè troppo vago.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. In considerazione delle competenze del Ministero dei lavori pubblici che ha sottoposto il testo così com'è all'attenzione del Governo ottenendone l'assenso, non posso esprimere un parere favorevole su un emendamento che modificherebbe sostanzialmente la norma. Quindi, ribadisco il parere contrario del Governo su questo emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Chiedo allora al proponente di utilizzare le seguenti parole: «Sentito il parere dell'autorità di bacino,...». La *ratio* vorrebbe infatti che questa avesse formale voce in capitolo nella definizione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Posto pertanto che il testo così com'è indica nel territorio della provincia il punto di riferimento per la definizione degli ambiti territoriali ottimali, salvo diversa e successiva deliberazione della regione, prevedere l'acquisizione del parere dell'autorità di bacino nel corso dell'*iter* mi sembra ragionevole. Tale iniziativa accoglierebbe in buona parte l'istanza dell'emendamento e non andrebbe di certo contro l'intendimento del Ministero dei lavori pubblici.

VELTRI. Non sono d'accordo con l'idea di assumere il parere dell'autorità di bacino considerato che i tempi possono essere anche molto lunghi e l'autorità di bacino potrebbe trovarsi nella condizione di non aver maturato una sua opinione. Quindi, il testo dell'emendamento dovrebbe rimanere così com'è a parte sostituire il termine «indicazioni» con le seguenti parole: «eventuali, diverse deliberazioni dell'autorità di bacino».

CARCARINO. Signor Presidente, la proposta del collega Veltri è precisa e puntuale. Pertanto concordo con la sua opinione.

SPECCHIA. A mio parere dovremmo agire in modo coerente nell'assunzione delle varie iniziative: tutti sappiamo che nel settore ambientale l'esigenza primaria è quella di semplificare e non complicare le procedure come fa questo emendamento introducendo altri soggetti responsabili ed altre competenze. Chi è il soggetto competente nell'orga-

nizzazione territoriale del servizio idrico? La regione o l'autorità di bacino?

Il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di introdurre una norma che, al di là dell'acquisizione dei pareri, stabilisca un unico soggetto responsabile.

Non sono d'accordo che la decisione sia presa dall'autorità di bacino e nel momento in cui si pone come condizione indispensabile l'acquisizione del suo parere di fatto è questa a decidere; pertanto proporrei di sentire le autorità di bacino.

**PRESIDENTE, relatore alla Commissione.** Riassumendo, il testo base prevede una forma automatica di individuazione degli ambiti territoriali ottimali, di cui alla legge n. 36, facendola coincidere nel territorio delle province, salvo diversa decisione della regione.

L'emendamento 9.1 tende ad introdurre un altro soggetto, l'autorità di bacino che, in base alla legge n. 183, ha competenza sul bilancio idrico che costituisce la funzione principale degli ambiti territoriali ottimali, di cui alla legge n. 36; pertanto, non si può non tener conto del suo parere. Le autorità di bacino svolgono un ruolo tale che permette loro di esprimere un parere, magari prima che la regione decida.

Adesso noi dobbiamo trovare la formulazione che consenta in tempi brevi all'autorità di bacino, per le competenze che già ha, di dire la sua, questo mi sembra non irrazionale. Del resto possiamo anche togliere questo passaggio dalla legge ma ciò non impedirebbe al problema di presentarsi se ci fosse un contrasto con l'autorità di bacino. Immaginiamo cosa accadrebbe se l'autorità di bacino facesse un progetto e l'ambito ottimale ne facesse un altro.

**BORTOLOTTO.** Nell'ambito ottimale rientra solo l'acquedotto.

**PRESIDENTE, relatore alla Commissione.** Però le acque sono quelle, non possiamo spaccarle tra quelle dell'ambito ottimale e quelle dell'autorità di bacino. Mi sembra dunque che l'emendamento tenda a stabilire un coordinamento che è necessario tra la legge n. 36 del 1994 e la legge n. 183 del 1989.

**SPECCHIA.** Così però finiamo con l'introdurre un soggetto che vincola.

**VELTRI.** Ma c'è già.

**PRESIDENTE, relatore alla Commissione.** Potremmo usare la formulazione «salvo parere contrario dell'autorità di bacino».

**CARCARINO.** La formulazione proposta del collega Veltri mi sembra la più corretta e puntuale: «a condizione che non vi sia contrasto con le eventuali diverse deliberazioni dell'autorità di bacino». L'emendamento poi proseguirebbe con «salvo diversa e successiva disposizione stabilita con legge regionale».

Credo che questa possa essere la proposta migliore nella *ratio* del comma 1-*bis* dell'articolo 9. Se però ci sono altre proposte migliorative, ben vengano.

SPECCHIA. Quello che si pone è un problema di chiarezza legislativa. In base alla legislazione vigente a chi compete la definizione dell'organizzazione territoriale del servizio idrico? Non all'autorità di bacino.

BORTOLOTTO. Alla regione.

VELTRI. Ma la legge n. 36 rimanda all'autorità di bacino.

SPECCHIA. Ma chi deve decidere non è l'autorità di bacino. Io lascerei la formulazione attuale che mi sembra chiara e pulita: gli ambiti territoriali, in mancanza di una definizione da parte delle regioni, coincidono con le province a meno che le regioni sentita, o previa intesa con l'autorità di bacino o quel che volete, non dispongano diversamente. È qui che metterei il riferimento all'autorità di bacino.

CARCARINO. Mi sembra però che così si trascuri la cosa più importante: il testo parla di regioni in cui «non sia stata definita l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato».

SPECCHIA. Se, d'intesa con l'autorità di bacino, la regione può fare diversamente, lo fa. Non vincolerei però alla decisione dell'autorità di bacino...

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il punto è proprio questo: se il parere, l'indicazione, la deliberazione, chiamiamoli come vogliamo, dell'autorità di bacino vadano rivolti alla regione in sede di modifica di queste indicazioni di massima o debbano invece essere riferiti all'indicazione primaria.

SPECCHIA. Se le regioni non hanno provveduto si interviene stabilendo che l'ambito coincide con quello provinciale. Ma se poi le regioni, tenendo conto anche delle scelte dell'autorità di bacino, vogliono fare in maniera diversa, possono farlo. Mi sembra che questo vada bene. Salviamo i principi dell'attuale legislazione.

CARCARINO. Non stravolgamola però. Sono ambiti provvisori.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Vedo che il collega Veltri si è procurato il testo della legge n. 36. Penso sarebbe utile se volesse leggerci la parte che qui ci interessa.

VELTRI. All'articolo 8, comma 2, si dice: «...Nei bacini idrografici di rilievo nazionale, ai sensi della citata legge n. 183 del 1989, le regioni, sentite le province interessate, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali dopo aver sottoposto il progetto di delimitazione all'Autorità di bacino per la determinazione di competenza ai sensi...».

SPECCHIA. È come dico io: le regioni possono fare in maniera diversa.

CARCARINO. Appunto. Non capisco cosa si vuole dimostrare.

SPECCHIA. Si finirebbe col dare più potere all'autorità di bacino che alle regioni.

VELTRI. Si tratta di due cose diverse.

SPECCHIA. Si finisce col dare più forza all'autorità di bacino che alla regione sia essa pure inadempiente. Invece la regione poi può intervenire e se vuole decidere diversamente lo fa, sentendo l'autorità di bacino.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Il comma 1-*bis* dell'articolo 9 attualmente prevede che qualora non sia stata definita l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato gli ambiti territoriali ottimali coincidono con il territorio della provincia. Fin qui io lascerei le cose come stanno. Cercherei poi di vedere come si può riaprire l'analisi di questo ambito ottimale. A mio avviso va fatto con lo strumento della legge regionale, acquisendo anche le indicazioni delle autorità di bacino. Questo è il meccanismo che può funzionare. Se stabiliamo che coincidono con le province questo non può essere modificato con un parere, ci vuole una legge per modificare la delimitazione. Con questo testo noi prevediamo che si modifichi con legge regionale e si può recuperare l'indicazione del senatore Carcarino stabilendo che: «salva diversa decisione successivamente stabilita con legge regionale, la regione per deliberare acquisisce le indicazioni delle autorità di bacino».

Lo strumento per cambiare è la legge regionale e la regione deve agire in conformità con le indicazioni delle autorità di bacino.

SPECCHIA. Così come prevede la legge attuale. La regione può modificare attuando la procedura prevista dalla legge vigente.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Potremmo introdurre una formula come: «Su conforme parere» o come «sentito il parere vincolante».

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Potremmo dire che: «La regione delibera in maniera conforme».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Non so quanto sia costituzionale imporre alla regione questa procedura.

SPECCHIA. Rimarrebbe la prima parte dell'ambito provinciale. Poi le regioni possono modificare seguendo l'*iter* che la legge prevede acquisendo le indicazioni, le decisioni dell'autorità di bacino.

RESCAGLIO. Potremmo anche usare l'espressione: «se non in contrasto».

CARCARINO. Tenendo anche conto della posizione del Ministro, riformulo l'emenamento 9.1 nel seguente modo:

*Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «, salvo diversa e successiva disposizione stabilita con legge regionale» con le seguenti: «Sentite le autorità di bacino, le regioni possono, con propria legge, definire una diversa delimitazione territoriale degli ambiti».*

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.1 nel nuovo testo.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 9.1 nel nuovo testo.

PRESIDENTE, *elatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 9.1, nel nuovo testo, presentato dal senatore Carcarino.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 10:

#### Art. 10.

*(Modifica dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge n. 398 del 1993)*

1. Al comma 7, lettera *e*), dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, successivamente modificato dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono aggiunte, in fi-

ne, le parole: «delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non comportino l'aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari e rispettino le originarie caratteristiche tipologiche e costruttive».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo ora all'esame dell'emendamento tendente ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10:

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

«Art. 10-bis.

*(Modifica all'articolo 11, comma 2-bis,  
del decreto-legge n. 67 del 1997)*

1. Al comma 2-bis, capoverso 8-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, dal parere favorevole della soprintendenza ai beni archeologici e storici"».

10.0.1

CARCARINO

Su questo articolo mi dichiaro contrario per le stesse ragioni illustrate in corso d'esame del disegno di legge in sede referente.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Con questo emendamento si chiede il parere della soprintendenza ai beni archeologici e storici per modifiche interne, modifiche che, a seguito dell'emendamento che abbiamo approvato in precedenza, non comportano aumento di superficie utile o del numero di unità immobiliari e rispettano le originali caratteristiche tipologiche e costruttive. In parole povere con questo emendamento verremmo a chiedere alla soprintendenza di esprimersi, per gli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, anche per la costruzione di un tramezzo; pensate cosa potrebbe accadere per il centro storico di una grande città. Finiremmo col paralizzare le soprintendenze che dovrebbero occuparsi di compiti di ben altro rilievo.

Se non fosse stato approvato in precedenza l'emendamento che ha molto limitato la possibilità di interventi in questi immobili la norma recata dall'emendamento 10.0.1 avrebbe avuto un senso, avrebbe introdotto una cautela, ma noi abbiamo già escluso ogni modifica significativa,

abbiamo già circoscritto molto. Prevedere il parere delle soprintendenze solo per opere interne mi sembra eccessivo. Invito quindi il senatore Carcarino a voler ritirare l'emendamento. Il Governo altrimenti esprime parere contrario.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Questo emendamento, se approvato potrebbe anche creare problemi di sicurezza. Se in una casa c'è pericolo di crollo per una scala o per un soffitto per intervenire si deve aspettare la decisione della soprintendenza? Anche il relatore è contrario all'emendamento.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.1.

SPECCHIA. Dichiaro il mio voto contrario all'emendamento perchè la sua approvazione significherebbe non solo sovraccaricare le soprintendenze ma anche costringere la gente ad aspettare dei mesi se non anni addirittura, in alcune regioni, prima di procedere ad un piccolo intervento.

BORTOLOTTO. Io invece voterò a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 10.0.1, presentato dal senatore Carcarino.

**Non è approvato.**

#### Art. 11.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 6, pari a lire 62.144 milioni per l'anno 1997, in lire 52.634 milioni per l'anno 1998 e a lire 61.844 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, pari a lire 65.690 milioni per l'anno 1997, a lire 130.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 130.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

3. Per le finalità della presente legge sono altresì destinate le risorse derivanti dai finanziamenti dell'Unione europea per l'attuazione di interventi di politica comunitaria in materia ambientale, con riferimento al periodo di programmazione 1994-1999.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento.

*Al comma 1 dopo le parole: «All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 6» inserire le seguenti: «ad eccezione dell'articolo 4, comma 5».*

11.1

IL GOVERNO

Come relatore mi esprimo in senso favorevole; si tratta infatti di un emendamento che l'approvazione del comma 5 dell'articolo 4 ha reso necessario per quanto riguarda la copertura finanziaria.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

**È approvato.**

Art. 12.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

**E approvato.**

Do lettura della proposta di coordinamento presentata dal Governo nel nuovo testo:

*Unificare gli articoli 8, 9 e 10 in un unico articolo, la cui rubrica è la seguente: «(Modifiche ai decreti-legge n. 67 del 1977 e n. 398 del 1993)».*

*Conseguentemente all'approvazione degli emendamenti contenenti autorizzazioni di spesa, all'articolo 11, comma 1, sostituire la cifra: «52.634» con la seguente: «53.434» e la cifra: «61.844» con la seguente: «60.844».*

Coord. 1 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

È una modifica che tende ad accorpere gli articoli per materia omogenea e su di essa il relatore si esprime in senso favorevole.

Metto ai voti la proposta di coordinamento presentata dal Governo, nel nuovo testo.

**È approvata.**

Restano ora da esaminare i due ordine del giorno che seguono:

«La 13<sup>a</sup> Commissione permanente,  
in sede di esame del disegno di legge n. 2242,  
impegna il Governo

a prevedere per ogni provvedimento in materia ambientale, nei limiti delle disponibilità finanziarie e delle possibilità tecniche, modalità, obiettivi e risorse per l'educazione e la formazione connessa alla promozione della conoscenza e dei comportamenti coerenti con l'attuazione del provvedimento stesso».

0/2242/1/13<sup>a</sup>

VELTRI, CAPALDI, CONTE

«La 13<sup>a</sup> Commissione permanente,  
in sede di approvazione del disegno di legge n. 2242;  
impegna il Governo

a conferire al nucleo di valutazione interno del Ministero il mandato di predisporre, coadiuvato da una società esterna esperta nel settore della gestione del personale, una relazione tecnica contenente la valutazione dell'organizzazione del Ministero e della gestione del personale;  
a trasmettere, entro 30 giorni dal suo completamento, tale relazione alle competenti Commissioni parlamentari».

0/2242/6/13<sup>a</sup>

RIZZI, LASAGNA

VELTRI. L'ordine del giorno, già approvato in sede referente, e che sostituisce un emendamento ritirato, impegna il Governo a prevedere obiettivi e risorse per l'educazione alla formazione ambientale.

RIZZI. Anche l'ordine del giorno da me presentato assieme al senatore Lasagna sostituisce un emendamento valutato e poi ritirato in sede referente. L'ordine del giorno impegna il Governo a conferire al nucleo di valutazione interno del Ministero, coadiuvato da una società esterna esperta nel settore della gestione del personale, il mandato di predisporre una relazione tecnica contenente la valutazione dell'organizzazione del Ministero e della gestione del personale nonché a trasmettere, entro trenta giorni dal suo completamento, tale relazione alle competenti Commissioni parlamentari.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il relatore esprime parere favorevole su entrambi gli ordini del giorno.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Il Governo accoglie entrambi gli ordini del giorno. Preciso però, riguardo al secondo di essi, che non sono certo di poter impegnare risorse con una società esterna. Devo verificarlo. L'ordine del giorno, infatti, non ha forza di legge. Sarebbe stato diverso se analoga disposizione fossa stata introdotta con un emendamento nel testo del disegno di legge. Accolgo comunque il secondo ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2242/1/13<sup>a</sup>, presentato dal senatore Veltri e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'ordine del giorno 0/2242/6/13<sup>a</sup>, presentato dai senatori Rizzi e Lasagna.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

SPECCHIA. Dichiaro il voto contrario della mia parte politica al provvedimento poichè non ne condividiamo le parti relative ai parchi e al personale. Siamo consapevoli delle esigenze del Ministero e consideravamo calibrata nel suo insieme la proposta in origine avanzata dal Governo; quanto è stato approvato nel corso della discussione ci sembra invece più rapportato a singole situazioni e a fatti particolari. Questo non ci convince.

Per alcuni aspetti, inoltre, il provvedimento risulta eccessivamente centralista e ciò è in controtendenza assoluta rispetto a quanto invece sta avvenendo. Mi sarei aspettato non dico una proposta che muovesse nel senso del federalismo ma quanto meno di una più forte autonomia dei soggetti regionali, delle autonomie locali.

Sono questi i motivi per cui esprimiamo il nostro voto contrario al provvedimento.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole sul provvedimento in esame considerata l'enorme rilevanza del suo contenuto: lo sviluppo della progettazione di interventi ambientali e la formazione professionale in campo ambientale, la promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbane, l'informazione e l'educazione ambientale, l'istituzione di altri parchi nazionali, l'adeguamento della pianta organica del Ministero dell'ambiente alle gravi responsabilità cui deve fare fronte, sono tutte questioni di enorme rilevanza. Pertanto, auspico che il disegno di legge sia approvato.

VELTRI. Signor Presidente, siamo in presenza di un testo notevolmente arricchito rispetto a quello originario. Oltre agli argomenti dibattuti nel corso della discussione, credo sia opportuno evidenziare altri

aspetti fondamentali del provvedimento al nostro esame: la possibilità da parte del Ministero dell'ambiente di utilizzare i fondi resi disponibili nonché l'adeguamento della sua pianta organica.

L'auspicio è pertanto che il provvedimento in esame possa essere approvato in via definitiva anche dall'altro ramo del Parlamento al fine di segnare na definitiva svolta nel campo della politica ambientale nel nostro paese.

CARCARINO. Lo avevo definito in sede referente un provvedimento di grandi ambizioni e scarse risorse. Non è cambiato molto anche se, come sottolineato dai colleghi negli ultimi interventi, il provvedimento è stato arricchito grazie al contributo di tutte le forze politiche presenti in Commissione.

A mio parere, la Commissione ha svolto un buon lavoro anche se non posso non sottolineare il isagio e l'amarezza che provo per quanto non siamo riusciti a fare in merito all'articolo 6 concernente le disposizioni sul personale. Mi riferisco, in particolare, ai dipendenti dell'*ex* Ente nazionale cellulosa e carta. Mi auguro comunque che riusciremo ad individuare la giusta soluzione per dare una risposta concreta a quei lavoratori che da anni hanno avuto il solo torto di essere dipendenti di un ente, che tutti i colleghi sanno come è stato gestito.

Da parte nostra abbiamo tentato di fare il nostro meglio ma non siamo riusciti nel nostro intento. Pertanto, il mio auspicio è che si possa risolvere il problema all'interno del Ministero poichè l'articolo 6 così com'è risponde poco alle esigenze poste dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali.

Detto questo, non posso non sottolineare che nelle altre parti del provvedimento sono stati apportati dei miglioramenti grazie ad emendamenti presentati sia da noi che dai colleghi dell'opposizione.

Pertanto, come ha detto il senatore Veltri, l'auspicio è che questo provvedimento trovi un riscontro positivo anche nell'altro ramo del Parlamento, considerate le importantissime risorse da utilizzare in tempi brevi previste all'articolo 7. Se è vero infatti che il provvedimento gode di poche risorse, quelle esitenti sono più che mai necessarie ed urgenti per l'espletamento dei compiti del Ministero dell'ambiente.

È con questo auspicio, signor Presidente, che rispetto alla sede referente annuncio una modifica dell'atteggiamento nel mio Gruppo politico in quanto voteremo a favore del provvedimento in esame.

RIZZI. Preannuncio il voto favorevole della mia parte politica su un provvedimento che ritengo positivo per un settore quale quello dell'ambiente che necessita di maggiori certezze e che questo provvedimento in parte fornisce.

IULIANO. Preannuncio il voto favorevole sul provvedimento in esame osservando che se un difetto vi è stato, nel corso dell'*iter* di questo provvedimento, è il ritardo con cui è giunto rispetto alla esigenza di dotare il Ministero dell'ambiente di un adeguamento

della sua pianta organica che al momento non supera quella di un comune di medie dimensioni.

Questo provvedimento, che riconosce l'importanza di questo Ministero nel nostro paese, ha subito nel corso della discussione un notevole arricchimento soprattutto per quanto riguarda gli interventi per la conservazione della natura che portano inevitabilmente ad un miglioramento generale delle condizioni dell'ambiente nel nostro Paese.

RESCAGLIO. Esprimendo un parere positivo sul provvedimento in esame, rilevo che forse per la prima volta i problemi dell'ambiente vengono inseriti all'interno di una problematica più generale. Interessante a tale proposito il comma 4 dell'articolo 1 che stabilisce che il Ministero dell'ambiente promuove, in collaborazione con le amministrazioni interessate e in particolare i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, obiettivi ed attività di educazione, di formazione anche di livello universitario e di ricerca scientifica. Non si tratta soltanto di un problema legato al Ministero dell'ambiente ma ha un carattere più generale che chiama in causa la realtà della scuola. Il Ministero della pubblica istruzione dovrà con il tempo dare contributi diretti perchè la classe docente si sensibilizzi a questo problema. Non si educeranno infatti alla conservazione dell'ambiente le nuove generazioni se la scuola non sarà chiamata in causa.

COLLA. Signor Presidente, preannuncio il voto contrario della mia parte politica sul provvedimento in esame. Non disconosco in alcun modo il lavoro svolto dalla Commissione o i miglioramenti apportati al testo in esame da tutti i Gruppi parlamentari presenti in Commissione. Ma come voi tutti sapete, il nostro Gruppo lamenta il fatto che ormai da troppo tempo si stanno licenziando provvedimenti in sede deliberante nelle Commissioni e non è d'accordo su tale prassi. Pertanto, il voto è contrario.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Vorrei ringraziare il Presidente-relatore e i senatori di maggioranza e di opposizione che, tutti, hanno contribuito a migliorare il testo e consentito di approvare questo provvedimento sia pure con le riserve che sono state evidenziate nelle dichiarazioni di voto.

Questo provvedimento consente al Ministero dell'ambiente di fare dei passi avanti, di disporre di strumenti migliori e anche di avere un adeguamento del personale, indispensabile per migliorare le politiche ambientali. È un adeguamento in termini numerici modesto ma che pure può dare un contributo per migliorare la situazione veramente critica a causa del superlavoro e della dotazione organica assolutamente insufficiente.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. A nostra volta ringraziamo il Ministro per la disponibilità al confronto che ha dimostrato.

Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilità.  
Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

**È approvato.**

### **Presidenza del vice presidente CARCARINO**

*(2287-quater) Disposizioni concernenti bacini imbriferi montani e pozzi, nonchè interventi in campo ambientale*, risultante dallo stralcio degli articoli 5 e 23, commi 1, 2 e 24, del disegno di legge n. 2287, deliberato dall'Assemblea il 24 luglio 1997.

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni con il seguente titolo: Disposizioni di proroga di termini concernenti il regime delle acque)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2287-*quater*.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

#### Art. 1.

##### *(Bacini imbriferi montani e pozzi)*

1. Il sovracanone previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, qualora non venga raggiunta la maggioranza prevista dall'articolo 1, secondo comma, della stessa legge, per la costituzione del consorzio obbligatorio, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Al medesimo capitolo affluiscono altresì le disponibilità esistenti sul conto corrente fruttifero acceso presso la Banca d'Italia ai sensi della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959.

2. Le somme di cui al comma 1, comprese quelle versate nell'anno 1996, sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per essere erogate agli enti destinatari, previa ripartizione effettuata dal medesimo Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

4. A decorrere dall'esercizio 1997, nel caso di cui al comma 1, il sovracanone è versato direttamente ai comuni.

5. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, già prorogato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è ulteriormente differito al 30 novembre 1997. Le regioni adottano entro il 31 luglio 1997 provvedimenti finalizzati alla semplificazione degli adempimenti da richiedere con par-

ticolare riferimento alle utenze minori. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia dal 1° luglio 1995.

6. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo la denuncia e la richiesta di concessione possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. La presentazione di tale denuncia deve effettuarsi presso l'amministrazione provinciale competente per territorio.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.*

1.1

IL RELATORE

*Al comma 2, dopo le parole: «versate nell'anno 1996» aggiungere le seguenti: «e fino alla data di entrata in vigore della presente legge».*

1.2

COLLA, AVOGADRO

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il sovracanone è versato direttamente ai comuni in forza dei decreti ministeriali di ripartizione emessi sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959».

1.3

COLLA, AVOGADRO

*Al comma 5 sostituire le parole: «Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, già prorogato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è ulteriormente differito al 30 novembre 1997. Le regioni adottano entro il 31 luglio 1997» con le seguenti: «Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, già prorogato dall'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, è riaperto e fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni adottano entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

1.4

IL RELATORE

*Al comma 6 sostituire la parola: «provinciale» con la seguente: «comunale».*

1.5

IL RELATORE

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le parole: "periodo non superiore a due anni» sono sostituite dalle seguenti: "periodo non superiore a quattro anni"».

1.6

IL RELATORE

COLLA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 1.2 e 1.3.

STANISCIA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 1.1, 1.4, 1.5 ed 1.6. Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 1.2 ed 1.3 ricordando che comunque, in caso di approvazione dell'emendamento 1.1, sarebbero preclusi.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.4, 1.5 ed 1.6 e parere contrario sugli emendamenti 1.2 ed 1.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

**È approvato.**

A seguito della precedente votazione, gli emendamenti 1.2 ed 1.3 sono preclusi.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

**È approvato.**

Art. 2.

*(Conservazione di somme in bilancio)*

1. Per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità da effettuare nei Parchi nazionali del Cilento e Vallo di Diano, del Gargano, del

Gran Sasso e Monti della Laga, della Majella e del Vesuvio, mediante utilizzazione di personale in cassa integrazione guadagni straordinaria, in mobilità e in trattamento di sussidio di disoccupazione, le somme disponibili in conto residui sul capitolo 7352 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli anni 1996 e precedenti sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'anno 1997. Sono fatti salvi gli effetti dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443, limitatamente alle somme iscritte al capitolo 7352 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

2. Per la realizzazione del sistema di coordinamento e controllo delle attività poste in essere per la salvaguardia della laguna di Venezia, le somme disponibili in conto residui sul capitolo 7602 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli anni 1996 e precedenti sono conservate in bilancio per l'anno 1997.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 2. – 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle seguenti disposizioni di decreti-legge non convertiti:

- a) articolo 3, comma 7, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 140;
- b) articolo 3, comma 7, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 256;
- c) articolo 3, comma 7, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 358;
- d) articolo 3, comma 7, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 445;
- e) articolo 3, comma 7, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 546;
- f) articolo 3, comma 7, del decreto-legge 26 febbraio 1996, n. 81;
- g) articolo 3, comma 7, del decreto-legge 26 aprile 1996, n. 217;
- h) articolo 3, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335;
- i) articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443».

2.1

IL RELATORE

STANISCIA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.1.

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3.

## Art. 3.

*(Disposizioni relative ai comuni di Venezia e Chioggia)*

1. Il termine del 30 giugno 1996, previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è prorogato al 31 dicembre 1997.

2. Al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, gli alberghi con più di cento abitanti equivalenti, non serviti da pubblica fognatura, sono tenuti a presentare ai comuni di Venezia e di Chioggia, entro il 31 dicembre 1997, un piano di adeguamento degli scarichi e a completarne le opere entro il 31 dicembre 1998».

**È approvato.**

STANISCIA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, presento le seguenti proposte di coordinamento, che do per illustrate:

*Sostituire le rubriche degli articoli 1 e 2 con le seguenti:*

«Art. 1. - *(Disposizioni in materia di pozzi e vincoli idrici)*.

Art. 2. - *(Salvezza di effetti di disposizioni in materia di consorzi idraulici)*».

Coord. 1

IL RELATORE

*Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:*

«Disposizioni di proroga di termini concernenti il regime delle acque».

Coord. 2

IL RELATORE

MATTIOLI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su entrambe le proposte.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 1.

**È approvata.**

Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 2.

**È approvata.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Disposizioni di proroga di termini concernenti il regime delle acque».

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 16,15.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*  
DOTT. LUIGI CIAURRO



